

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 5.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 38.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

**** 4-bis. 39.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 4-bis. 6.** Stradella, Rosso.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 4-bis. 40.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

4-bis. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: danneggiati con la seguente: colpiti.

4-bis. 7. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994.

4-bis. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 8.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 44.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

*** 4-bis. 43.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

4-bis. 45. De Cesaris

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: fino al 60 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.

4-bis. 46. De Cesaris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti totalmente danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al comma 1 è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento del valore dei danni subiti. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.

4-bis. 47. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , già danneggiati con le seguenti: ed ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra, già colpiti.

4-bis. 9. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in Piemonte con le seguenti: nelle zone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.

4-bis. 48. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese beneficiarie con le seguenti: e beneficiari.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4 aggiungere le seguenti: e nel limite dell'ammontare delle stesse.

4-bis. 10. Stradella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 11.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 49.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 50.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4-bis. 51.** De Cesaris.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese agricole di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35. A tal fine è disposto l'aumento delle dotazioni a favore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e 2002, a valere sul capitolo 8130, tabella F.

4-bis. 52. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei confronti dei comuni danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dal 13 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001 i pagamenti delle rate dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

4-bis. 55. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le rate residue alla data del 13 ottobre 2000 dei mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche con la Cassa depositi e prestiti e con il credito sportivo, gravanti su opere e infrastrutture nuovamente danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di ripristino per la parte dei danni non ripianate con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici.

4-bis. 59. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni di cui al presente articolo, i lavori di ripristino delle opere pubbliche e di riassetto dei territori danneggiati sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

4-bis. 54. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle aziende colpite che hanno subito la perdita o il danneggiamento della documentazione contabile e che lo denuncino entro il 31 dicembre 2000 vengono concessi centoventi giorni per la ricostruzione della contabilità.

4-bis. 12. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strut-

ture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n.185 con le integrazioni e le modifiche di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438.

4-bis. 57. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demaniali e di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 47 miliardi.

4-bis. 58. Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 3, comma **5-bis**, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « è differito al 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « è differito al 30 giugno 2001 ».

5-ter. Al decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, recante proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre del 1994, le parole: « le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « le domande sono presentate, ovvero spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre 2001 ».

4-bis. 56. Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1 sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.

4-bis. 60. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono applicate dalle amministrazioni statali, regionali o locali fino al completamento dei programmi di ripristino nei territori danneggiati dalle alluvioni di cui al presente articolo, ancorché finanziati con successivi provvedimenti di spesa. Al fine del completamento dei predetti programmi di ripristino, possono essere emanate ulteriori ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-bis. 61. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

4-bis. 13. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto e Toscana.

4-bis. 14. Tortoli, Stradella.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

4-bis. 15. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 4-ter.

(Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso)

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le regioni interessate.

* **4-ter. 1.** Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le regioni interessate.

* **4-ter. 2.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito e le successive determinazioni verranno sottoposte ad apposita conferenza dei servizi con i medesimi soggetti di cui al comma 1, su iniziativa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-ter. 3. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa disposizione si fa fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-ter. 5. Possa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e delle opere di bonifica.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per gli interventi nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a favore delle aziende agricole situate nei predetti territori non si applica il calcolo della percentuale del 35 per cento.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla normativa vigente sono elevati al 90 per cento. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento

alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. I terreni agricoli nei quali, a causa degli eventi alluvionali, il costo di ripristino della coltivabilità superi il valore tabellare medio di esproprio stabilito ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella.

4-ter. 01. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura).

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiate dalle calamità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000, individuate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di irrigazione, danneggiate dalle stesse calamità, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le integrazioni e le modifiche di cui ai decreti legge 24 novembre 1994, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994, convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995, n. 364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma è destinata la spesa di 100 miliardi per l'anno 2000 a valere sulle disponibilità

di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Per l'anno 2001, per gli interventi di cui al primo comma la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrato di lire 350 miliardi.

4-ter. 05. Ferrari, Domenico Izzo.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Per le sole aziende agricole ricadenti nelle zone già interessate dall'alluvione del 6 novembre 1994 ed individuate ora con specifico provvedimento della giunta regionale, la perdita dei prodotti in campo non più raccogliibili, a causa del fango depositatosi sulle colture, e delle derrate in magazzino pronte per la vendita ma sommerse dalle acque e deprezzate commercialmente è compensata con contributi in conto capitale rapportati alla produzione lorda vendibile persa fino a:

a) lire 3.600.000 ad ettaro per il riso;

b) lire 2.600.000 ad ettaro per il mais;

c) lire 2.100.000 ad ettaro per il frumento.

3-quater. Per le altre colture, qui non previste, il valore del contributo dovrà essere determinato con provvedimento della giunta regionale e comunicato al competente Ministero per le politiche agricole e forestali«.

4-ter. 02. Rosso, Stradella, Armosino, Colombini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'anno 2001 il valore del 35 per cento disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è azzerato.

5-ter. All'articolo 10, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n.22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) fino a lire 3.600.000 per ettaro per le coltivazioni di riso; fino a lire 2.600.000 per ettaro per le coltivazioni di mais; fino a lire 2.000.000 per le coltivazioni di soia; fino a lire 1.200.000 per ettaro per tutti gli altri terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

5-quater. Dopo l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

4-bis. 1. Il meccanismo per la concessione dell'indennità compensativa di cui al precedente comma avviene per l'anno 2001 secondo i seguenti parametri:

- a) grano 1.050.000/Ha/anno;
- b) mais 1.300.000/Ha/anno;
- c) soia 1.400.000/Ha/anno;
- d) riso 2.800.000/Ha/anno;
- e) foraggio 700.000/Ha/anno;
- f) nocciolo 4.100.000/Ha/anno;
- g) frutteto 8.000.000/Ha/anno;
- h) vigneto 8.000.000/Ha/anno;
- i) orto pieno campo 4.200.000/Ha/anno;
- l) orto intensivo 12.000.000/Ha/anno;
- m) floro vivaismo 28.000.000/Ha/anno.

2. Per i danni relativi alla perdita del prodotto, nelle more dell'indicazione da parte del Ministero per le politiche agricole dello specifico parametro ettaro/coltura di ricostruzione del capitale di conduzione che non trova reintegrazione e compenso per effetto della perdita del pioppeto, viene fissato in lire 17.500.000/ha per pioppeti di 10 anni di impianto, dettagliato, secondo l'epoca di impianto, nel modo seguente:

a) lire 6.000.000 /ha per pioppeti di un anno di impianto;

b) lire 1.700.000/ha/anno dal 2° al 4° anno di impianto

c) 1.400.000/ha/anno per il 5° anno di impianto;

d) 1.000.000/ha/anno dal 6° al 10° anno di impianto.

5-quinquies. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: « successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un importo pari a lire 250.000.000 per azienda ».

5-sexies. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2001 i contributi in conto capitale di cui al precedente comma, lettera b), sono elevati al 90 per cento ».

4-ter. 08. Massa, Muzio, Dameri.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi urgenti a favore della provincia di Cuneo danneggiata dalle calamità idrogeologiche di giugno e ottobre 2000).

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, ai titolari delle imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi turistico-alberghiere, danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cuneo nei mesi di giugno e ottobre 2000 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 300 milioni, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle proprie attività. Il medesimo contributo è concesso alle medesime categorie di imprese della provincia di Cuneo situate in zone ad alto rischio idrogeologico, anche se non direttamente interessate dagli eventi alluvionali di cui al precedente periodo, per rilocalizzare in condizioni di sicurezza le proprie attività.

2. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 15 miliardi per l'anno 2000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5.

4-ter. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni relative ai territori dalle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto-legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il pro-

gramma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici, cartografici e per la copertura finanziaria afferente la revisione degli strumenti urbanistici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza, i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del danno idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, il decreto legislativo 11 maggio 1989, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Per le regioni Emilia-Romagna e Veneto il programma di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti.

12. Alle aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

13. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

14. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.000 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

4-ter. 03. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni ai cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi sessanta giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni

interessati, anche degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi.

4-ter. 04. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio *con le seguenti:* 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.

* **5. 2.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 1, sostituire le parole: e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio *con le seguenti:* 2001, 2002 e 2003, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue.

* **5. 7.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* le cui famiglie abbiano avuto danni.

** **5. 4.** Dameri, Muzio, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* le cui famiglie abbiano avuto danni.

**** 5. 6.** Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.

*** 5. 8.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole : le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale *con le seguenti:* il cui nucleo familiare abbia richiesto i benefici di cui all'articolo 4,.

*** 5. 9.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti a procedimenti monitori, esecutivi e fallimentari, nonché all'esecutività di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria, ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente, con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-quater. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 - dipartimento « Protezione civile » - la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo,

del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001.

4-quinquies. I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i familiari iscritti nelle relative gestioni previdenziali, che hanno subito un danno superiore a lire 50 milioni sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: della regione Calabria *fino alla fine della rubrica con le seguenti:* delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo.

5. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 5-bis.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del 6 novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo).

Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta *fino a:* 6 novembre *con le seguenti:* gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre, novembre e dicembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e del 6 novembre *con le seguenti:* , novembre e dicembre.

5-bis. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: della Valle d'Aosta *fino a:* 6 novembre *con le seguenti:* gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e novembre.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: del mese di ottobre *fino a:* Veneto *con le seguenti:* dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre *con la seguente:* novembre.

* **5-bis. 11.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole da: della Valle d'Aosta a Emilia-Romagna *e la parola:* 6.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 *con le parole:* dei mesi di ottobre e di e *dopo la parola* Veneto *aggiungere le seguenti* Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la cifra: 6.

* **5-bis. 50.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'Emilia Romagna *con le seguenti:* , dell'Emilia-Romagna, della Toscana e del Trentino Alto Adige.

5-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: dai fenomeni alluvionali *aggiungere le seguenti:* del giugno,

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: eventi calamitosi *aggiungere le seguenti:* del giugno,

5-bis. 9. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre *con la seguente:* novembre.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del mese di ottobre e del 6 novembre 2000 *con le seguenti:* dei mesi di ottobre e novembre 2000.

5-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 novembre *con la seguente:* novembre.

5-bis. 3. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, sostituire le parole: e Veneto *con le seguenti:* , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

5-bis. 4. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000. A decorrere dall'anno 2001, i fabbisogni di spesa per gli interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi al ripristino dei territori e delle infrastrutture delle regioni danneggiate dalle alluvioni di cui al comma 1, sono finanziati mediante stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.

5-bis. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3-ter. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono andati distrutti o danneggiati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3-quater. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

3-quinquies. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.

3-sexies. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1

è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

5-bis. 7. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni situati nelle regioni individuate dal presente decreto o dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16, 18 e 27 ottobre 2000 che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al successivo comma, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, nonché a quelli relativi a rate di condono dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i pagamenti rateali in corso. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari nonché le procedure in corso relative alla cessione dei crediti contributivi ed alla riscossione tramite cartelle esattoriali con relativa sospensione dell'infasamento dei crediti da parte dell'INPS e della emissione di cartelle esattoriali.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni relative ai versamenti di natura previdenziale e tributaria di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno. Ai fini

del presente comma si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1999. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

5-bis. 12. Dameri, Muzio, Massa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le sospensioni dei pagamenti e dei versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, sono estese nei confronti di tutti i soggetti le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati dalle calamità naturali di cui al comma 1.

3-ter. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono andati distrutti o danneggiati, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica e acqua potabile.

3-quater. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali sono compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

5-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Alla rubrica, sostituire le parole: 6 novembre con la seguente: novembre.

5-bis. 5. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti).

1. In seguito all'attività ricognitiva di cui al primo comma dell'articolo 2, le regioni ovvero il Magistrato per il Po a seconda della relativa competenza, predispongono, di concerto con i comuni interessati, un programma stralcio di interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori.

2. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega, fissando le modalità per la gestione.

3. Nelle zone montane i materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

4. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati dalle alluvioni sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni.

5. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base dei progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiale che, previo parere della medesima autorità espresso entro dieci giorni dalla richiesta decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale avuto anche riguardo al luogo del prelievo, gli stessi potranno essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutivi dei lavori.

6. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del programma di cui al comma 1 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5-bis. 01. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

1. Per gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre-novembre 2000 i termini per l'approvazione dei bilanci sono prorogati al 28 febbraio 2001. Per comuni colpiti si intendono tutti i comuni i cui sindaci abbiano emesso ordinanze contingibili ed urgenti per interventi di protezione civile nell'ambito dei suddetti eventi calamitosi.

2. Gli enti locali di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2000 possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000.

3. Nelle more della deliberazione di bilancio di previsione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'articolo 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167.

4. Nei comuni colpiti dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, alla copertura dei costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti per effetto di dette calamità si provvede a carico delle disponibilità di cui alla relativa ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile e gli stessi non vengono computati al fine della determinazione degli equilibri di bilancio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

5. Per gli enti locali di cui al comma 1 l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3090 del 2000, grava un limite individuale complessivo di 40 ore, a carico della disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090 del 2000 e dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3095 degli 2000 sulla base di una ripartizione che gli enti locali dovranno definire con le regioni interessate.

6. Sono abrogati gli articoli 4 e 6 dell'ordinanza n. 3095 del 2000 del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile.

5-bis. 02. Massa, Dameri, Muzio.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti di ripristino).

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle

regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.

5-bis. 04. Parolo, Massa, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

ART. 5-ter.

(Interventi urgenti di ripristino).

1. Gli interventi finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idriche, delle regioni, del Magistrato del Po o degli enti autorizzati da questi delegati, coerenti con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, si attuano anche attraverso concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, sulla base dei

canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. Nelle zone montane i materiali litoidi recuperati e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, ad enti pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

3. I materiali litoidi dispersi sui terreni privati per effetto di eventi alluvionali sono di disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono direttamente alla bonifica dei terreni. Il materiale eccedente è posto nella disponibilità degli enti locali.

5-bis. 03. Dameri, Muzio, Massa.

ART. 6-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n.180 del 1998).

Al comma 2, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **6. 1.** Possa.

Al comma 2, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **6. 3.** Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

6-bis. 2. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

6-bis. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.